

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 21 settembre 2011, n. 7210.

Aggiornamento dei diritti dovuti dai titolari delle concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente per il biennio 2012/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Attività Produttive e Rifiuti:

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

VISTE le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie di coltivazione delle acque minerali e termali ed in particolare:

- R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni "*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno*", testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie e autorizzazioni all'attività di ricerca e coltivazione;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1977 n. 382*" che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia;
- L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni "*Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio*", testo che regola le disposizioni regionali sulla materia;
- L.R. 6 agosto 2007, n. 15 – Art. 7 "*Disposizioni in materia di acque minerali e di sorgente*";

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 15/2007, i titolari delle concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente devono corrispondere alla Regione Lazio il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie della concessione (commi 2 e 3) e il diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua emunta (commi 5 e 6);

PREMESSO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della L.R. n. 15/2007, gli importi del diritto proporzionale e del diritto annuo devono essere adeguati ogni biennio, con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e di sorgente, tenuto conto delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT;

CONSIDERATO che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie (FOI), pubblicato dall'ISTAT il 12.08.2011 e riferito al mese di luglio 2011, ha stabilito una variazione percentuale rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti pari al 4,4%;

RITENUTO opportuno, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 7 della L.R. n. 15/2007, di provvedere all'adeguamento del diritto proporzionale annuo anticipato e del diritto annuo in base al suddetto indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie (FOI);

RITENUTO di aggiornare gli importi del diritto proporzionale e del diritto annuo relativi al biennio 2012/2013, dovuti dalle concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente, come di seguito indicato:

Diritti	2010/2011	Indice ISTAT luglio 2011	Aumento	2012/2013
DPAA/Ha	124,92	4,4%	5,50	130,42
	62,46	4,4%	2,75	65,21
DPAA/Ha de minimis	5.205,00	4,4%	229,02	5.434,02
	2.602,50	4,4%	114,51	2.717,01
Diritto Annuo	2,08	4,4%	0,09	2,17
	1,04	4,4%	0,05	1,09

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di adeguare gli importi del diritto proporzionale annuo anticipato e del diritto annuo, dovuti dai titolari delle concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente, in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie (FOI) pubblicato dall'ISTAT il 12.08.2011 e riferito al mese di luglio 2011, che stabilisce una variazione percentuale rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti pari al 4,4%;
- 2) di aggiornare gli importi del diritto proporzionale e del diritto annuo relativi al biennio 2012/2013, dovuti dai titolari delle concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente, come di seguito indicato:

Diritto proporzionale annuo anticipato:

- a) **130,42 euro** per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno;
- b) **65,21 euro** per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno;

in caso di "de minimis":

- a) **5.434,02 euro** per le concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno;
- b) **2.717,01 euro** per le concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno;

Diritto annuo

- a) in misura di **2,17 euro**, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e di sorgente emunta ed imbottigliata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 e successive modifiche;
- b) in misura di **1,09 euro** per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
MAGRINI